



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 136

del 27/12/2019

OGGETTO: **AFFIDAMENTO PER ANNI DUE (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO) ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI EMPOLI**

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 09:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		FARAONI ANDREA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		D'ANTUONO MARIA CIRA		X
ROVAI VIOLA	X		PAGNI CHIARA	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	PICCHIELLI ANDREA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		BATTINI VITTORIO	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
ANCILLOTTI LORENZO	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 23 con il Sindaco - Assenti n° 2

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: GIACOMELLI LUCIANO, PAGNI CHIARA, PAVESE FEDERICO

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO :

- che il Comune di Empoli è socio con una percentuale del 14,29 % del capitale della società Acquatempra ;
- che in data 10/12/2009 (previa delibera di consiglio comunale n.12 del 16/02/2009) è stato perfezionato il contratto di servizio (rep.22744), con il quale il Comune di Empoli, ha affidato alla Società Aquatempra la gestione delle attività da svolgere nella Piscina, ubicata in Empoli, Viale delle Olimpiadi n. 92, con tutti i suoi impianti, compresa la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e della pubblicità commerciale nell'area dell'impianto sportivo;
- il suddetto contratto di servizio aveva validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2018;

DATO ATTO che in data 27/03/2019 con deliberazione di consiglio comunale n. 24 sono stati approvati i patti parasociali;

CONSIDERATO che con nota PEC, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente , la Società partecipata Aquatempra:

- ha proposto alle Amministrazioni comunali di rinnovare, per ulteriori tre anni, l'affidamento in house del servizio di gestione delle piscine di proprietà dei comuni di Empoli, Certaldo e Fucecchio/Santa Croce sull'Arno, dal momento che il servizio è stato svolto in modo efficiente ed economico e nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico e degli standard qualitativi richiesti per l'erogazione delle prestazioni previste nei contratti di servizio (vengono prodotti i dati economici e tecnici dell'attuale gestione a sostegno di quanto dichiarato). Si è impegnata, a questo proposito, a trasmettere una proposta di un nuovo e dettagliato progetto gestionale e organizzativo che tenesse conto anche del recesso dalla Società del Comune di Montespertoli; il progetto ha evidenziato i benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di un ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- si è resa disponibile ad una proroga dell'affidamento in essere per alcuni mesi dell'anno 2019, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio in scadenza al 31.12.2018, al fine di consentire agli enti soci la completa e approfondita valutazione del progetto di gestione triennale proposto dalla Società;

RILEVATO che in data 28/12/2018 giusta delibera di Consiglio comunale n. 106 e successivamente in data 27/09/2019 (con altra deliberazione consiliare n. 82/2019) sono state disposte due successive proroghe nell'affidamento del servizio di cui al contratto rep 22744 al fine di consentire agli Enti soci la completa e approfondita valutazione del progetto di gestione triennale proposto da Acquatempra ;

RICHIAMATA la vigente normativa sugli affidamenti in house e le Linee guida dell'Anac in materia;



DATO ATTO che:

- al fine di pervenire ad un nuovo affidamento in house del servizio in oggetto alla Società Aquatempa, è necessario preliminarmente procedere ad una nuova valutazione sull'opportunità di ricorrere al modello dell'"in house providing" rispetto ad altre possibili tipologie di gestione, verificandone la permanenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;

-Aquatempa è una Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.leg.vo 127/2016 e modificato con D.leg.vo 100/2017), che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di Empoli;

-la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;

-la Società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house", affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

- in data 31/12/2018 lo Statuto della società Acquatempa è stato adeguato alle previsioni del TULP;

- il Comune di Empoli ha adottato, con proprio provvedimento, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni previsto all'art 20 del TUSP nel quale devono essere verificate le condizioni che giustificano la permanenza ("mantenimento") della partecipazione del Comune al capitale sociale della Società;

-la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino le condizioni previste all'art 5 e 192 del Codice dei contratti (D.leg.vo 50/2016) per poter procedere all'affidamento in house del servizio di gestione della piscina intercomunale;

-l'art 2 del TFUE riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. In tal modo viene affermata l'equiordinazione dei tre modelli:

- ➔autoproduzione (*in house*);
- ➔cooperazione tra amministrazioni;
- ➔esternalizzazione (gare)



-le società in house hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Vanno in ogni caso rispettati i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato ma, come detto, l'in house providing non costituisce un etero affidamento ma un sistema di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio;

-anche il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello in house realizza una autogestione del pubblico servizio da parte della p.a. e non costituisce un modello eccezionale, bensì ordinario; l'in house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione. Rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione decidere se fare ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse;

-se è vero che l'in house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti dell'in house, tra i quali quelli previsti dall'art 192 del Codice dei contratti pubblici in relazione alla motivazione;

ACCLARATO che l'art . 34, comma 20, del DL. 179/2012 (convertito con legge 221/2012) ha stabilito quanto segue “ *per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, indicando le compensazioni economiche, se previste*”. La relazione ex art. 34, comma 20, del D.leg.vo 179/2012 “è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società in house quanto il processo di individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti”;

PRESO ATTO che:

-la valutazione comparativa e l'analisi di mercato costituiscono motivazione logica, diretta espressione dei generali principi di imparzialità e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Costituzione e degli obblighi di motivazione dell'atto in base all'art. 3 della L. 241/1990 e, in definitiva, del potere-dovere della governance pubblica di render conto di scelte discrezionali fortemente strategiche;



- la scelta in merito alla modalità di gestione dei servizi pubblici spetta alle singole amministrazioni che, nell'esercizio dei propri poteri, potranno/dovranno esercitare una discrezionalità tecnica logicamente e congruamente motivata in ordine alla tipologia di affidamento;
- nella scelta del modello più idoneo a soddisfare appieno gli interessi in concreto, la p.a. dovrà decidere, articolando la logica motivazionale tramite valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuando il modello più efficiente e più economico, con adeguata istruttoria e motivazione;
- tale logica motivazionale della scelta discrezionale è stata confermata nel D.leg.vo 50/2016 all'interno della Parte IV – Partenariato pubblico privato e contraente generale, Titolo II – In house. Agli artt. 192 e 193 il legislatore italiano regola i contenuti discrezionali per addivenire alla scelta gestionale diretta, in house, chiarendo in modo puntuale le linee valutative discrezionali da seguire al fine di poter esercitare correttamente la scelta dell'in house providing;
- il servizio in oggetto è stato gestito da Aquatempa in modo efficiente ed economico e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standards qualitativi richiesti per l'erogazione delle prestazioni, previsti nel contratto di servizio;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Santa Croce sull'Arno, previo accordo con gli altri comuni interessati alla gestione di Aquatempa, ha affidato alla società Paragon Business Advisors srl di Zola Pedrosa (Bo) il servizio di supporto nell'analisi di coerenza della proposta progettuale della società Aquatempa rispetto ai requisiti dell'art. 192, comma 2, del D.leg.vo 50/2016, in particolare rispetto alla congruità economica ed ai benefici per la collettività del modello di gestione in house delle piscine dei Comuni di Santa Croce, Fucecchio, Certaldo, San Gimignano ed Empoli;

DATO ATTO che:

- la società Paragon Business Advisors ha prodotto un'analisi di coerenza della proposta progettuale, presentata dalla società Aquatempa, per la gestione triennale del servizio rispetto ai requisiti dell'art. 192, comma 2, del D.leg.vo 50/2016, in particolare rispetto alla congruità economica ed ai benefici per la collettività del modello di gestione in house delle piscine dei comuni di Santa Croce, Fucecchio, Certaldo, San Gimignano ed Empoli;
- in base alla suddetta analisi la società Paragon Business Advisors ha espresso un parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il modello gestionale dell'in house providing, tenuto conto degli obblighi di servizio imposti e dei vincoli organizzativi della società;

RICHIAMATI:

- i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost. e dell'obbligo di motivazione dell'atto in base all'art. 3, L. 241/1990;
- il D.Lgs n. 175/2016 "*Testo Unico delle Partecipate*" (TUSP) ed il D.Lgs. n. 100/2017 "*Correttivo al Testo Unico delle Partecipate*";



- le Direttive appalti e concessioni del 2014 ed in particolare l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/ UE – per il settore appalti, l'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE – concessioni – e l'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE – settori speciali – con cui è stato normato puntualmente l'istituto dell'in-house, prevedendo, con disposizioni identiche, alcune rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;
- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che ha recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ed in particolare gli artt. 5 e 192;
- il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 di cui all'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, adottato con deliberazione del C.C. n135 del 27/12/2019 , resa immediatamente eseguibile;

RILEVATO che:

- a seguito del recesso del Comune di Montespertoli, la Società Aquatempra è partecipata dal Comune di Empoli per una quota pari al 14,29 % del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- la Società Aquatempra ha tuttora i requisiti per essere qualificata come Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.leg.vo 127/2016 e modificato con D.leg.vo 100/2017);

PRESO ATTO che:

- sulla base delle analisi e valutazioni fin qui espresse si ritiene possibile elaborare la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221), contenente la valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la suddetta Relazione è allegata al presente provvedimento (allegato n. 1) unitamente alla Proposta gestionale per gli anni 2020-2022 e al Piano Economico Finanziario (PEF), prodotti da Aquatempra (allegato n. 2,2A e 2B);
- Aquatempra e i Soci pubblici proprietari delle piscine hanno altresì elaborato gli elementi essenziali del contratto di servizio, che ciascun comune dovrà stipulare con la stessa Società (allegato n. 3);

RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso:

- di apprezzare positivamente la Proposta progettuale ed il Piano Economico Finanziario presentati da Aquatempra - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina del Comune di Empoli;
- di condividere integralmente i contenuti e le analisi della Relazione tecnica che il Settore 2 “Servizi alle Persone”, ha elaborato, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221), per



le finalità della valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, avendo considerato che quanto emerge dalla Relazione è pienamente in linea con le disposizioni di legge;

-di condividere integralmente il contenuto degli elementi essenziali del nuovo contratto di servizio che ciascun Socio pubblico dovrà stipulare con Aquatempa, da riportare in ciascun contratto, ferma restando la facoltà dei Comuni di inserire nei singoli contratti ulteriori clausole, anche in ragione delle peculiarità di ciascun impianto;

-di esprimere pertanto - per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto – indirizzo positivo in merito all'affidamento del servizio di gestione della piscina Comunale di Empoli ad Aquatempa - Società Consortile Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - in regime di in house providing, per la durata di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) a decorrere dal 01/01/2020, ricorrendone i presupposti indicati dalla legislazione e dalla giurisprudenza;

-di demandare alla Giunta comunale, in esecuzione del suddetto indirizzo, l'approvazione, dello schema di contratto di servizio, nel rispetto degli elementi essenziali contenuti nel documento n. 3, allegato al presente atto;

RILEVATO inoltre che:

-gli obblighi di pubblicazione della Relazione tecnica di cui sopra, previsti dall'art. 34, comma 20, del D.l. 179/2012, saranno assolti mediante pubblicazione della stessa in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di servizio;

-il Comune di Empoli, anche per conto degli altri enti pubblici soci, ha presentato domanda di iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" con le modalità definite dall'ANAC con le Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, adottate con delibera n. 235 del 15/02/2017. Pertanto Aquatempa può operare mediante affidamenti diretti di servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);

VISTI:

D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 (Tuel) ed in particolare:

l'art. 42 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

l'art. 239 in relazione alle funzioni dell'Organo di revisione;

il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l'art. 13 comma 25 bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 che dispone l'invio della suddetta Relazione tecnica all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 27/12/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022 - Esame ed approvazione” e le successive variazioni esecutive;

DATO ATTO che i costi relativi alla gestione in oggetto per le annualità 2020 e 2021 trovano copertura nel Bilancio 2020/2022, approvato in data 27/12/2019 al capitolo 706001;

DATO INOLTRE ATTO che la copertura relativa all'anno opzionale 2022 sarà stanziata ove si decida per tale affidamento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Con voti:

Presenti 23

Favorevoli 16

Contrari 5 (Pavese, Poggianti, Picchielli, Battini, Chiavacci)

Astenuti 2 (Baldi, Di Rosa)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1) Di approvare quanto espresso in premessa che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione;

2) Di prendere atto di quanto riportato nella Proposta progettuale ed il Piano Economico Finanziario presentati da Aquatempa - Società Consortile Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - relativi alla gestione per il triennio 2020-2022 della piscina del Comune di Empoli (allegati n. 2a,2A,2B) e di approvare la Relazione Tecnica (allegato n. 1) che il Settore Servizi alla persona ha elaborato, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221), ai fini della valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016;



- 3) Di esprimere, pertanto, indirizzo positivo in merito all'affidamento del servizio di gestione della piscina comunale di proprietà del Comune di Empoli in regime di in house providing ad Aquatempa per la durata di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno con decorrenza dal 01/01/2020;
- 4) Di approvare gli elementi essenziali del nuovo contratto di servizio che dovrà essere stipulato con Aquatempa, da riportare nello stesso contratto, ferma restando la facoltà del Comune di Empoli di inserirvi ulteriori clausole, anche in ragione delle peculiarità dell'impianto (allegato 3);
- 5) Di demandare alla Giunta comunale, in esecuzione del suddetto indirizzo, l'approvazione, dello schema di contratto di servizio, nel rispetto degli elementi essenziali contenuti nell'allegato n. 3;
- 6) Di dare mandato alla Segreteria generale di provvedere alla pubblicazione di questa delibera con in evidenza la Relazione Tecnica (allegato n. 1) e di trasmetterne tutta la documentazione oggi oggetto di delibera all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla normativa vigente;
- 7) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Indi il Consiglio comunale

In ragione dell'urgenza derivante dalla necessità garantire la continuità del servizio in oggetto in scadenza alla data del 31/12/2019;

Con voti:

Presenti 23

Favorevoli 18

Astenuti 5 (Pavese, Poggianti, Picchielli, Battini, Chiavacci).

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

